

CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI AMBIENTALI

**SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON
CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA EFFETTUATA COL METODO DEL PORTA A
PORTA NELLA CITTÀ DI VELLETRI**

PERIODO LUGLIO 2019 – DICEMBRE 2020

DOCUMENTO UNICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 del D. Lgs 81/2008)

PREMESSA

Il presente documento di valutazione è stato redatto in conformità ed in accordo alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

In linea con il sopra richiamato disposto legislativo, il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro (art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008), nonché la valutazione dei rischi interferenti tra le attività svolte dai dipendenti comunali nei luoghi in cui avvengono le attività oggetto del presente DUVRI ed evidenziate più avanti (art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008) che dovranno essere effettuate da ditte specializzate allo scopo indentificate (contrattualizzate o da contrattualizzare) a cura e spese dell'Amministrazione comunale in veste di Committente.

Il presente documento contiene, inoltre, una valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008) e dovrà essere allegato al/ai contratto/i d'appalto o di somministrazione del lavoro al momento della loro sottoscrizione.

1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività, come in dettaglio identificate e specificate nel prosieguo, relative al contratto di *“Servizio di recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Velletri. Periodo Luglio 2019 – Dicembre 2020”*.

Il presente DUVRI ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro delle imprese esecutrici informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (di contesto e di tipo interferenziale) in cui sono destinati ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalle fasi di lavoro che, a causa della loro sovrapposizione ed interferenza (parziale o totale), possono creare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Amministrazione.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa affidataria per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e le responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

È compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria, emettere un proprio “Documento di valutazione dei rischi” in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008.

2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

2.1 – Principali normative di riferimento in materia di sicurezza

- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 276/2003 e D. Lgs. n. 251/2004;
- Legge n. 248/2006;
- Legge n. 296/2006;
- Legge n. 123/2007;

- Tutte le leggi e norme richiamate nelle suddette e nel testo del presente documento.

2.2 – Principali normative di riferimento in materia di appalti pubblici e privati

- Codice Civile articoli 1559 – 1655 – 1656 e seguenti;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008.

2.3 – Definizioni

Contratto di somministrazione – Codice Civile art. 1559: La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Contratto di appalto – Codice Civile art. 1655: L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Contratto di subappalto – Codice Civile art. 1656: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Datore di Lavoro – art. 2, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Lavoratore autonomo – Codice Civile art. 2222: Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prettamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Interferenze: Circostanze o condizioni in cui si verifica un contatto che genera “rischio professionale” tra il personale del Datore di Lavoro/Committente e dell’Affidatario, ovvero tra il personale delle imprese operatrici – diverse dall’Affidatario – che si trovano ad operare a qualsiasi titolo presso la stessa sede di lavoro.

Rischi interferenti: Sono quei rischi che si manifestano in quei luoghi di lavoro in cui vengono svolte attività lavorative dal Datore di Lavoro/Committente ed attività lavorative effettuate, mediante contratti di appalto o di somministrazione, da imprese esecutrici.

2.4 – Altri riferimenti

Il presente DUVRI è stato elaborato sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti tratti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'affidamento del servizio in oggetto.

3 – ORGANIZZAZIONE

Il Comune di Velletri è così organizzato:

Denominazione e Ragione sociale: Comune di Velletri

Sede Legale: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1, 00049 Velletrie (RM)

Attività svolta: Comune

Legale Rappresentante: Orlando Pocci (Sindaco pro tempore)

Datore di Lavoro: arch. Damiano Maurizio Sollami (Dirigente IV Settore)

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maria Maietta (Settore IV – Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: _____

Medico competente: _____

Contatti:

Telefono: 06/96158493 (Settore IV – Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali)

E-mail: ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it

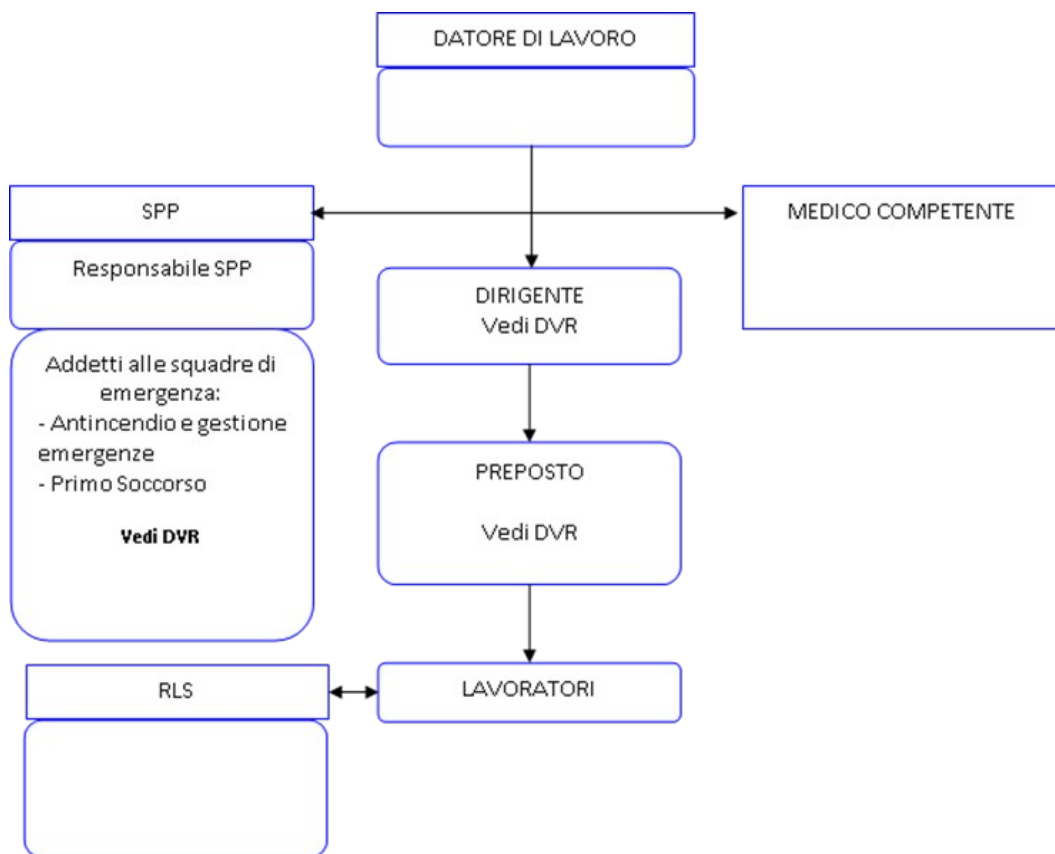
maria.maietta@comune.velletri.rm.it

Per tutti gli altri dati ed informazioni specifiche si rimanda in dettaglio al DVR aziendale in revisione aggiornata, redatto in conformità al dettato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, di cui il presente DUVRI costituisce parte integrante.

4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA

L'individuazione delle figure cui sono attribuite funzioni, compiti, obblighi e quindi le responsabilità in merito all'applicazione di quanto previsto nel presente documento è conseguente all'organizzazione dell'Impresa affidataria, in relazione ai compiti e funzioni di ciascun soggetto. Tali figure dovranno essere individuate nel "Documento di Valutazione dei Rischi" che l'impresa affidataria sarà tenuta a produrre in relazione all'affidamento dei servizi oggetto del presente DUVRI.

La struttura organizzativa per la sicurezza è riportata nello schema che segue.



5 – CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. n. 81/2008

Ferme restando le fasi propedeutiche relative alla verifica dei requisiti tecnico-professionali (art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008), attività espletata secondo le procedure interne, di seguito si riportano le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni legislative.

5.1 – Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza

Al fine di razionalizzare la documentazione che deve essere prodotta e fornita dall'Amministrazione, l'informativa di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 è inserita nell'art. 7 del presente documento.

5.2 – Cooperazione fra i datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

Il presente documento contiene e definisce le misure e le attività di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi che, per la tipologia di attività svolta, possono operare in aree di pertinenza dell'Amministrazione comunale che, a vario titolo, potrebbero essere interessate da rischi di natura interferenziale.

In linea generale, le azioni di cooperazione e coordinamento si esplicano attraverso l'organizzazione di specifici incontri e riunioni al fine di:

- scambiarsi informazioni e/o documentazione al fine di rendere edotti circa lo stato di applicazione delle procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;

- prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo tali da rendere necessario adeguare e/o modificare in parte o totalmente le misure e le procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- evidenziare eventuali situazioni di pericolo che possono generare interferenze e, quindi, probabili rischi e/o proporre l'integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate.

Ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo è obbligato a partecipare alle iniziative ed attività all'uopo definite nel presente DUVRI ovvero definite in corso d'opera a cura della struttura committente.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori e delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

5.3 – Criteri per l'elaborazione del DUVRI

Sono di seguito riportati i criteri generali e le linee di azione principali attraverso cui si articola la procedura per l'elaborazione del DUVRI.

5.3.1 – Identificazione delle attività coinvolte nel DUVRI

Le attività coinvolte nel DUVRI sono le seguenti:

N.	Tipologia
01	Servizio di recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Velletri. Periodo Luglio 2019 – Dicembre 2020

Come specificato al successivo paragrafo 11 occorrerà aggiornare e revisionare il presente DUVRI, per quanto necessario, nel momento in cui l'Amministrazione comunale avrà esigenza di affidare attività e servizi, lavori o forniture in aggiunta e di tipologia e natura differenti da quelle che, al momento, sono oggetto di valutazione.

Il DUVRI, inoltre, dovrà essere aggiornato in caso di mutamento delle situazioni ovvero di modifiche tecniche, logistiche ed organizzative di tipo significativo che intervengano nel corso dell'appalto affidato.

Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti nonché di definizione delle relative misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari.

5.3.2 – Identificazione delle attività coinvolte nel DUVRI

L'identificazione delle attività e fasi concomitanti avviene attraverso la redazione di un programma in cui vengono riportate sia le attività proprie del Committente che quelle previste da appaltare ad imprese e lavoratori autonomi, prendendo a riferimento le periodicità e tempistiche di intervento legate a ciascuna attività/contratto.

5.3.3 – Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Una volta determinate le attività lavorative concomitanti ed interferenti ed i periodi in cui le interferenze di verificano, è necessario passare all'individuazione ed alla valutazione dei rischi di interferenza.

Per tale valutazione viene utilizzato uno strumento operativo si semplice compilazione e lettura: la “Matrice dei rischi interferenti”.

Nella matrice vengono riportate le attività (e quindi i contratti) oggetto di interferenza ed i rischi interferenti ad esse legati desunti a seguito dell'analisi delle singole attività interferenti e, comunque, appartenenti ad una lista predefinita di potenziali fattori di rischio interferenti che, a titolo indicativo e non limitativo, sono riportati nella seguente tabella:

LEGENDA DEI RISCHI		
Rischi fisici	RF-01	Rumore
	RF-02	Vibrazioni
	RF-03	Microclima ed illuminazione
	RF-04	Radiazioni
Rischi chimici		Esposizione ad agenti chimici
Rischi biologici		Esposizione ad agenti biologici
Rischi cancerogeni o mutageni		Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
Rischi infortuni	RI - 01	Rischi elettrico
	RI – 02	Rischio utilizzo comune macchine, attrezzature e apprestamenti
	RI – 03	Caduta dall'alto di persone
	RI – 04	Caduta dall'alto di materiali
	RI – 05	Urti contro corpi sporgenti
	RI – 06	Ferimento da oggetti proiettati accidentalmente
	RI – 07	Ferimento da scivolamenti su pavimentazioni sdruciolevoli, ecc.
	RI – 08	Incendio ed esplosioni
	RI – 09	Vie ed uscite di emergenza

La valutazione dei rischi specifici legati alle interferenze porta a valutare l'entità del rischio in termini di probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) e condizionata dall'avvenuta formazione (F) e/o informazione (I) secondo la formula:

$$R = (P \times D) : (I \times F)$$

Considerando P e D variabili da 1 a 4 e ponendo $(I \times F) = 1$ si ha che R potrà assumere i valori compresi tra 1 e 16 come si evince dalla matrice di seguito riportata:

		Probabilità			
		1	2	3	4
Danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Scala di danni	Scala delle probabilità	Scala dei rischi	
danno lieve senza interruzione del turno di lavoro	remota, poco probabile	Bassa entità (da 1 a 2)	
danno di modesta entità con esiti solo temporanei	bassa	Media entità (da 3 a 4)	
danno significativo con esiti permanenti, ma con invalidità solo temporanea	media	Elevata entità (da 6 a 8)	
danno grave con esiti e invalidazione permanenti	superiore alla media	Elevatissima entità (da 9 a 16)	

Per comodità di valutazione, si considera il valore R variabile da 1 a 4 in base all'entità del rischio (scala dei rischi) e precisamente:

R=1 rischio basso (valore da 1 a 2) – rischio in grado di causare infortunio di lieve entità, con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa probabilità di accadimento in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero perché l'entità del danno causabile in caso di incidente è bassa;

R=2 rischio medio (valore da 3 a 4) – rischio in grado di causare infortunio di media entità, con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure di prevenzione ovvero l'entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a causa della carenza delle misure di protezione;

R=3 rischio elevato (valore da 6 a 8) - rischio in grado di causare infortunio di elevata entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché l'entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure protettive;

R= 4 rischio elevatissimo (valore da 9 a 16) rischio in grado di causare la morte del lavoratore.

In via generale e non limitativa, possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

- esistenti sul luogo di lavoro del Committente nei quali si trovano ad operare uno o più appaltatori, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore;

- derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del Committente da lavoratori di appaltatori diversi;
- immessi nei luoghi di lavoro del Committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori;
- generati, in forma di procedimenti o lavorazioni particolari, da richieste del Committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o attività appaltate.

5.3.4 – Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti

Nel presente DUVRI, per ciascun rischio interferente individuato, sono state definite le misure di prevenzione e protezione.

In tale maniera ciascun datore di lavoro o lavoratore autonomo sarà in grado di risalire alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenti di propria competenza, semplicemente riconoscendo tutte e soltanto quelle misure riconducibili alla/e attività di sua competenza in relazione al proprio contratto di appalto/affidamento stipulato.

In linea generale ed in accordo ai criteri generali di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, le misure di prevenzione e protezione dovranno prevedere le seguenti priorità:

- eliminazione alla fonte del rischio di interferenze;
- riduzione alla fonte del rischio di interferenze;
- sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni interferenti;
- misure di tipo procedurale e di coordinamento;
- limitazione del numero dei lavoratori soggetti ai rischi interferenti;
- misure e dispositivi di protezione collettiva;
- informazione, formazione e cooperazione tra datori di lavoro e/o lavoratori autonomi;
- dispositivi di protezione individuale.

5.3.5 – Matrice dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

In maniera del tutto analoga a quanto precedentemente riportato, viene reiterata la procedura di valutazione dei rischi di interferenza a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite valutando, pertanto, il cosiddetto "Rischio Residuo" al fine di prendere atto dell'efficacia di ciascuna misura definita.

Laddove il "Rischio Residuo" dovesse ancora risultare di entità media, elevata o elevatissima si procederà con la definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fino a che R sarà portato a valori accettabili ($R = 1$).

I costi della sicurezza da esplicitare per ciascun contratto di appalto ed in ciascun affidamento sono costituiti essenzialmente dai "Costi delle misure contro i rischi interferenti" ossia i costi diretti ed indiretti che l'appaltatore deve sostenere per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti ad esso pertinenti, così come definiti nel presente DUVRI. Tali costi non sono soggetti né da assoggettare a ribasso d'asta.

I “Costi ordinari della sicurezza”, ossia i costi che ciascuna impresa esecutrice sostiene per garantire l’adempimento a tutte le obbligazioni in materia di sicurezza vigenti e cogenti, sono compresi nel corrispettivo dell’appalto costituendo quota delle spese generali dell’impresa. Essi sono funzione della specificità e peculiarità dell’impresa e delle attività svolte e saranno oggetto di valutazione di congruità da parte del Committente.

6 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COINVOLTE NEL DUVRI

Di seguito l’elenco delle attività che l’Amministrazione intende affidare in appalto:

N.	Tipologia
01	Servizio di recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Velletri. Periodo Luglio 2019 – Dicembre 2020

6.1 – Descrizione del servizio oggetto dell’appalto/affidamento

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di recupero e smaltimento, presso impianto autorizzato, di rifiuti organici domestici codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolti nel Comune di Velletri.

A seconda della distanza (D) tra la sede del Comune di Velletri, misurata con riferimento alla sede del Centro di Raccolta Comunale sito in Velletri, via Lazzaria n.4, e l'impianto presso la quale effettuare il conferimento del rifiuto, il servizio sarà organizzato come segue:

- a) se $D \leq 150$ km il conferimento del rifiuto presso il sito indicato in sede di gara dalla Società affidataria sarà gestito dalla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.S., attuale gestore del servizio di raccolta “porta a porta”;
- b) se $D > 150$ km, la Società affidataria dovrà garantire, oltre al recupero/smaltimento, anche il trasporto del rifiuto, con prelievo presso il Centro di Raccolta Comunale, sito in via Lazzaria n. 4.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 6.000,00 tonnellate annuali: tale quantitativo, seppur basato su stime attendibili, è suscettibile di incremento o di riduzione nonché di variazione mensile nella quantità media in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata.

7 – INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

L’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008 intende come luoghi di lavoro “*i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro*”.

Il servizio oggetto del presente appalto non andrà ad interessare luoghi di lavoro ove operano dipendenti dell’amministrazione comunale.

8 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Per la definizione di interferenza, che la norma (D. Lgs. n. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Avcp che la definisce come “*contatto rischioso*” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa affidataria che la stessa impresa dovrà, comunque, esaminare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Per questo appalto il datore di lavoro non coincide con il committente, in quanto il luogo ove potrebbe svolgersi una parte del servizio è il Centro di Raccolta Comunale, gestito dalla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Pertanto, il presente documento conterrà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

9 – COSTI PER LA SICUREZZA

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 prevede che vengano individuati specificatamente i costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata del servizio previsto nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai servizi appaltati;
- procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei servizi potrebbero originarsi all'interno del Centro di Conferimento Comunale.

Come già detto in precedenza le uniche attività interferenti che possono rilevarsi sono quelle legate alle eventuali attività di carico del rifiuto CER 20.01.08 presso il Centro di Raccolta Comunale al fine del successivo trasporto all'impianto di smaltimento/trattamento finale.

Precisato che la ditta affidataria dovrà valutare nel proprio DVR le misure di sicurezza relative ai rischi specifici connessi alle suddette operazioni di carico, i costi della sicurezza legati ad attività interferenziali e da non assoggettare a ribasso sono limitati alle attività di coordinamento finalizzate a:

- fornire alla ditta affidataria del servizio corrette informazioni in materia di sicurezza;
- espletare successive e periodiche attività di controllo.

Si valutano, nella tabella seguente, i costi di sicurezza legati alla riduzione dei rischi interferenziali che, per quanto detto in precedenza, sono legate esclusivamente ad attività presso il Centro di Raccolta Comunale.

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PER INTERO APPALTO				
ELEMENTO	Q. TA'	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)	PREZZO TOTALE (€)
Riunione e sopralluoghi preliminare e periodici di coordinamento da effettuarsi tra l'RSPP della Ditta vincitrice dell'Appalto e l'RSPP dell'Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta, nonché per l'eventuale aggiornamento del DUVRI	10	Ora	100,00	1.000,00
Riunioni di coordinamento (n. 3)	9	Ora	100,00	900,00
Totale				1.900,00

10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Ai fini dell'espletamento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa affidataria dovrà:

- eseguire la Valutazione dei rischi propri per la salute e la sicurezza delle attività da eseguire e le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori addetti ed elaborare uno specifico documento della sicurezza dell'appalto in cui dovranno essere specificati anche i criteri adottati per la valutazione stessa e recepite le prescrizioni del presente DUVRI, per la parte di propria competenza;
- trasmettere il documento della sicurezza dell'appalto all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica di idoneità e congruenza con il DUVRI;
- coordinare le attività affidate alle imprese esecutrici e vigilare sull'operatività delle stesse durante tutto il periodo di durata delle attività lavorative da svolgere, anche ai fini del rispetto delle normative di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

11 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in occasione di attivazione di altri contratti e/o attività di servizi, lavori, opere all'interno dello stabile. La versione in copia aggiornata sarà distribuita a tutti i soggetti interessati in accordo agli aggiornamenti introdotti.

Inoltre, in linea generale, revisioni ed aggiornamenti al documento potranno essere effettuati tutte le volte in cui verranno registrate variazioni e/o modifiche alla logistica dei luoghi di lavoro nonché alle modalità operative per l'espletamento delle singole attività oggetto di convenzione.